



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 22/06/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**MAZZI GIUSEPPE**, Presidente e Relatore  
**DI GIOACCHINO ROSANNA**, Giudice  
**AVIZZANO GIUSEPPE**, Giudice

in data 22/06/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 2310/2021 depositato il 06/05/2021

**proposto da**

Daniel Del Monte - DLMDNL72M06H501M

**Difeso da**

Daniel Del Monte - DLMDNL72M06H501M

**ed elettivamente domiciliato presso** danieldelmonte@legalmail.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 33/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 34 e pubblicata il 08/01/2021

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2015-003-EM-000016967-0-001 REGISTRO 2015

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

## Svolgimento del processo

Il Sig. Daniel Del Monte ricorreva avverso avviso di liquidazione avente ad oggetto imposta di registro relativa a registrazione di sentenza del Tribunale civile.

La CTP, con sentenza n. 33/2021, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.000,00, ritenendo che nessuna esenzione d'imposta può applicarsi nel caso di specie, in quanto è stato impugnato un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio instaurato dinanzi al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma. Sussiste infine un'obbligazione solidale al pagamento dell'imposta di registro a carico di tutte le parti in causa.

Il contribuente ha proposto appello con il quale eccepisce la erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la esenzione, dalla imposta di registro, dei provvedimenti giurisdizionali derivanti da sentenze di giudice di pace di valore inferiore a 1.033,00 euro.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, nelle proprie controdeduzioni, rappresenta che le contestazioni del contribuente sono infondate ed il ricorso va rigettato.

Nel merito di quanto sostenuto dalla parte, in ordine alla invocata esenzione, secondo l'Ufficio il provvedimento oggetto di tassazione nella presente fattispecie non è stato emesso in un giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace o in gradi ad esso conseguenti ma in un giudizio che si è svolto dinanzi al Giudice dell'esecuzione del competente tribunale. Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte, non si verte quindi nel caso in esame di un procedimento dinanzi al Giudice di Pace bensì di un nuovo procedimento incardinato di fronte al Tribunale Civile di Roma ai fini dell'esecuzione.

Il contribuente ha prodotto memoria con cui ribadisce l'erroneità della decisione impugnata, anche con specifico riferimento alle determinazioni in tema di liquidazione delle spese.

## Motivi della decisione

L'appello deve essere accolto.

Va infatti considerato che, sul tema della applicabilità al giudizio di esecuzione, svolto dinanzi al Tribunale civile, della esenzione prevista dall'art. 46 della L. n. 374/1991, si sono avuti nella giurisprudenza di merito orientamenti contrastanti ed infine la Corte di cassazione ha affermato che: *“la ratio della disciplina è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore e, quindi, di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l'imposta di registro, infatti, è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l'organo giudiziario che ha emanato il provvedimento. / Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, che escluda dal pagamento dell'imposta di registro tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad E. 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal*

*tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato*” (Cass. n. 21050/2020).

Va peraltro considerato che la stessa Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 30/E del 29 luglio 2022, si è conformata all’orientamento del giudice di legittimità ed ha anche invitato *“le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività di liquidazione dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni”*.

Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell’art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015), secondo cui *“le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”*: nel caso di specie la circostanza che la questione giuridica decisiva per la soluzione della controversia sia stata oggetto di un recente intervento del giudice di legittimità, che ha risolto il preesistente dubbio interpretativo, giustifica la compensazione delle spese, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione

Accoglie l’appello. Spese compensate.

Roma, 22 giugno 2023.

Il Presidente Estensore  
Dr. Giuseppe Mazzi